



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 21/34 del 22.6.2023

Direttive di attuazione in materia di aiuti all'avviamento delle Organizzazioni dei produttori (OP) e dei Consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.

Indice

1. Base giuridica
2. Altri riferimenti normativi
3. Finalità dell'intervento
4. Beneficiari
5. Tipologia di aiuto
6. Intensità dell'aiuto
7. Spese ammissibili
8. Durata
9. Importo
10. Soggetto responsabile dell'attuazione
11. Criteri di selezione
12. Modalità di presentazione della domanda
13. Anticipazione
14. Modalità di pagamento e liquidazione dell'aiuto
15. Comunicazione, pubblicazione e informazione
16. Limiti e vincoli

1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L 352 del 24.12.2013).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Altri riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli, con riferimento agli articoli 152 e seguenti;
- Regolamento (UE) n. 126/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in particolare l'art. 31 (Base di calcolo del valore della produzione commercializzata);
- D.M. n. 387 del 3.2.2016, come modificato dal D.M. n. 1108 del 31.1.2019 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di Produttori ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. 3 febbraio 2016 n. 387;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 35/99 del 22.11.2022 - Direttive in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori non ortofrutta;
- D.M. n. 480156 del 29.2.2022 - Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate;
- D.M. n. 0502276 del 6.10.2022 - Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- D.M. n. 480166 del 29.9.2022 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, fondi di esercizio e programmi operativi;
- Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15 - Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano. "L'Amministrazione regionale riconosce le organizzazioni di produttori agricoli e di imprenditori ittici (OP), aventi parametri individuati con delibere della Giunta regionale, fatte salve quelle già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta. A favore degli organismi succitati e a favore dei consorzi di tutela, l'Amministrazione regionale eroga aiuti per l'avviamento...".
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999", art. 14 comma 15. "I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Art. 41 " Consorzi di tutela".

3. Finalità dell'intervento

L'aiuto mira ad incentivare il fenomeno associativo, realizzare una maggiore concentrazione dell'offerta, adeguare la produzione alle esigenze del mercato e dei consumatori e, al contempo, valorizzare le filiere agroalimentari che trattano prodotti con marchio comunitario DOP/IGP.

4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto in oggetto i seguenti soggetti:

- a) Organizzazioni di produttori (OP), ufficialmente riconosciute ai sensi di legge dall'Amministrazione regionale, attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, e che soddisfano le condizioni indicate all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione; possono presentare la domanda di aiuto anche le OP che hanno una domanda di riconoscimento in corso di istruttoria, in questo caso l'ammissibilità definitiva e conseguente concessione del sostegno avverrà previa conclusione positiva dell'iter di riconoscimento.

L'aiuto deve essere limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione delle «microimprese, piccole e medie imprese» (PMI).

Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2472, in quanto sono attuati nel rispetto di tutte le condizioni di cui al capo I, nonché delle condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento.

- b) Consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP ufficialmente incaricati dal Ministero competente per la supervisione dell'uso del marchio di origine.

Gli aiuti ai Consorzi di tutela sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Gli aiuti non sono concessi:

- 1) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi come imprese o cooperative il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
- 2) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'art. 152, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 152, paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 4) alle aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Inoltre, gli aiuti non possono essere concessi alle aziende in difficoltà.

Gli accordi, le decisioni e altri comportamenti nell'ambito della organizzazione di produttori devono essere conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 bis del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Tipologia di aiuto

Sono ammissibili agli aiuti solo le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela che sono stati ufficialmente riconosciuti e che presentino un piano aziendale di avviamento.

L'Amministrazione regionale eroga aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di aiuti forfettari versati in rate annuali nei primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale da parte dell'Autorità competente dello Stato membro.

Il piano aziendale può avere una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni. Non saranno erogati aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno successivo al riconoscimento.

L'aiuto all'avviamento viene erogato a condizione che il riconoscimento/incarico ottenuto da parte dell'Autorità competente dello Stato membro venga mantenuto ai sensi della normativa vigente in materia. L'ultima rata sarà versata soltanto previa verifica della corretta attuazione della misura.

6. Intensità dell'aiuto

Per i soggetti di cui al punto a) del paragrafo 4, ossia le **Organizzazioni di produttori**, l'aiuto viene erogato in conformità all'art. 19 del Reg. (UE) n. 2472/2022, alle seguenti condizioni:

Annualità	Massimale annuo dell'aiuto	Intensità massima DECRESCENTE
1°	€ 100.000,00	10% della produzione annuale commercializzata
2°	€ 100.000,00	9% della produzione annuale commercializzata
3°	€ 100.000,00	8% della produzione annuale commercializzata
4°	€ 100.000,00	7% della produzione annuale commercializzata
5°	€ 100.000,00	6% della produzione annuale commercializzata

Gli aiuti sono decrescenti in quanto la percentuale di produzione annuale commercializzata decresce da un'annualità all'altra, come specificato nella tabella di cui sopra.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'importo dell'aiuto concedibile è pertanto calcolato applicando le predette percentuali al valore della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione dei produttori, nell'anno di riferimento e nel rispetto delle normative specifiche di settore, purché non superiore al massimale annuo dell'aiuto (l'importo dell'aiuto è in ogni caso limitato a 100 000 EUR l'anno).

Inoltre, l'importo dell'aiuto concesso non dovrà superare il totale dei costi ammissibili. Per produzione commercializzata si intende *“il valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dall'OP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento”* (si veda, attualmente il D.M. n. 387 del 3.2.2016, come modificato dal D.M. n. 1108 del 31.1.2019, le successive Linee Guida ministeriali e la D.G.R. n. 35/99 del 22.11.2022). Nel caso organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo si applica la normativa specifica vigente, attualmente il D.M. n. 480166 del 29.09.2022, in caso di organizzazioni di produttori nel settore olivicolo si applica la normativa specifica vigente, attualmente il D.M. n. 0502276 del 6.10.2022 e, analogamente, in caso di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore patate si applica la normativa specifica vigente, attualmente il D.M. n. 480156 del 29.02.2022.

Per i soggetti di cui al punto b) del paragrafo 4, ossia i **Consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine**, l'aiuto viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alle seguenti condizioni:

Annualità	Massimale annuo dell'aiuto	Intensità massima DECRESCENTE
1°	€ 100.000	100% dei costi ammissibili
2°	€ 100.000	90% dei costi ammissibili
3°	€ 100.000	80% dei costi ammissibili
4°	€ 100.000	70% dei costi ammissibili
5°	€ 100.000	60% dei costi ammissibili

In ogni caso, gli aiuti “de minimis” ai Consorzi di tutela dei marchi di origine DOP/IGP non possono superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Sia per le Organizzazioni di produttori che per i Consorzi di tutela, la prima annualità del piano aziendale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

7. Spese ammissibili

Per entrambe le tipologie di soggetti beneficiari di cui al punto a) e b) del paragrafo 4, le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- canone di affitto di locali idonei (nel caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- acquisto attrezzature per ufficio;
- spese per il personale amministrativo;
- spese generali (cancelleria, corrispondenza, pulizia locali etc, purché sia dimostrabile che siano esclusivamente imputabili all'attività della OP/Consorzio), legali e amministrative;
- acquisto di programmi informatici e i costi di acquisto o i diritti d'uso dei programmi informatici, cloud e soluzioni simili.

Le spese summenzionate si devono riferire esclusivamente all'esercizio della funzione amministrativa.

Si applica il principio che le spese sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.

L'IVA è ammissibile agli aiuti, solo se non recuperabile secondo la legislazione nazionale. Le spese ammissibili sono accompagnate da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

8. Durata

Il regime di aiuti è approvato con la presente deliberazione.

Il regime di aiuti sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31.12.2029.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 si applica sino al 31 dicembre 2023. Per il periodo successivo, si dovrà procedere ad aggiornare le presenti direttive alle nuove norme sugli aiuti de minimis che entreranno in vigore.

9. Importo

L'importo massimo stimato complessivamente per il periodo di durata del regime di aiuti è pari a € 5.000.000.

Al regime di aiuti è data attuazione nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tale finalità con legge di bilancio, in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1.

10. Soggetto responsabile dell'attuazione

L'Agenzia LAORE Sardegna, istituita con la legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21 e 22, e ss.mm.ii, è responsabile delle attività di ricezione, presa in carico, istruttoria, selezione e controllo delle domande di aiuto e pagamento, con l'obbligo di informare l'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale dei contributi concessi ed erogati entro 20 giorni dall'adozione dei relativi atti.

Ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e s.m.i. e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, l'Agenzia LAORE, in qualità di soggetto concedente gli aiuti, trasmette le relative informazioni alle banche dati RNA e SIAN, e si avvale del Registro Nazionale Aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti.

11. Criteri di selezione

In caso di risorse finanziarie regionali insufficienti verrà utilizzato il criterio cronologico di presentazione delle istanze, ferma restando la necessità di garantire prioritariamente la copertura finanziaria delle annualità dei piani aziendali di avviamento già approvati.

12. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di aiuto, corredata di tutti gli allegati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ed essere presentata, esclusivamente via pec, all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi e, per conoscenza, all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati, **entro il 30 settembre di ogni anno.**

La domanda di aiuto contiene le seguenti informazioni:

- nome e dimensione del soggetto richiedente il contributo;
- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Unitamente alla domanda devono essere inviati i seguenti allegati: il piano aziendale di avviamento di cui si richiede l'approvazione e a fronte del quale possono essere richiesti gli aiuti relativi alla sua durata, unitamente a copia del documento di identità del rappresentante legale.

Il piano aziendale di avviamento, approvato dall'organo sociale competente, deve contenere:

- la situazione iniziale dell'OP/consorzio di tutela e gli elementi cardine specifici;
- la situazione dell'OP/ consorzio di tutela al termine del periodo di realizzazione del piano;
- la descrizione degli obiettivi individuati;
- la descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- il programma degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il piano finanziario previsionale, con l'indicazione della componente di aiuto pubblico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le eventuali modalità di copertura della quota privata.

I Consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP, unitamente alla domanda, devono inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al *de minimis* ai sensi del Reg. UE 1407/2013.

Se l'OP richiede contestualmente il riconoscimento e l'aiuto all'avviamento, il valore della produzione commercializzata al quale applicare l'intensità dell'aiuto è quello considerato ai fini del riconoscimento. Negli altri casi, l'OP dovrà allegare alla domanda di aiuto l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio precedente all'anno di presentazione della domanda di aiuto.

Il completamento dell'istruttoria delle domande con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione avverrà entro il successivo 15 dicembre.

Per ogni annualità successiva, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà essere presentato il relativo progetto, approvato dall'organo sociale competente, o in caso di conferma di quanto presentato in sede pluriennale, una comunicazione/domanda di conferma. Il termine di conclusione del procedimento è il 15 dicembre dello stesso anno.

Le OP devono inoltre comunicare il valore della produzione commercializzata nell'anno precedente, allegando l'ultimo bilancio approvato, al fine dell'applicazione del tasso di intensità previsto per l'annualità di riferimento. I Consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP devono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al *de minimis* ai sensi del Reg. UE 1407/2013.

13. Anticipazioni

Su domanda degli interessati, da presentare presso il Servizio competente dell'Agenzia Laore Sardegna e, per conoscenza, al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, entro il 31 maggio di ogni anno, può essere concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto per l'annualità di riferimento, previa presentazione di contratto autonomo di garanzia di pari importo (polizza fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata da parte di Enti autorizzati di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. bancario), a favore dell'Agenzia Laore competente che resterà operante fino al momento del rilascio della dichiarazione liberatoria da parte della stessa.

14. Modalità di pagamento e liquidazione dell'aiuto

Il beneficiario, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, deve dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, con documenti intestati allo stesso.

Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto il beneficiario deve utilizzare il Codice Univoco di Progetto (CUP) per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si precisa che il CUP, fornito dall'ufficio istruttore, identifica un progetto d'investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP verrà fornito all'atto della concessione salva precedente comunicazione da parte del beneficiario della volontà di inizio attività prima della concessione.

Per la liquidazione dell'aiuto, deve essere presentata presso il Servizio competente dell'Agenzia Laore Sardegna, e per conoscenza al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (senza gli allegati), l'istanza nella quale deve essere dichiarato esplicitamente l'importo del contributo richiesto, a firma del legale rappresentante, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di pagamento delle spese e la liquidazione dell'aiuto si rinvia ad apposite direttive emanate dall'Agenzia Laore.

La domanda di liquidazione dell'aiuto deve essere in ogni caso accompagnata dalla distinta dettagliata delle spese. È richiesta la rendicontazione dettagliata delle voci di spesa, conformemente al progetto, con le relative fatture (o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) quietanzate munite di dichiarazione liberatoria e la documentazione di tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Ai fini della liquidazione del contributo sono ammissibili, con possibilità di compensazione e senza aumento della spesa totale approvata per annualità, variazioni sino ad un massimo del 30% delle singole voci di spesa, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal programma.

L'emissione del provvedimento di liquidazione avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda.

La domanda di liquidazione dell'aiuto e la documentazione a corredo sono sottoposti a controlli amministrativi.

Il contributo finanziario sarà erogato in funzione del diritto all'aiuto effettivamente accertato secondo le disposizioni vigenti.

L'ultima rata è versata soltanto previa verifica da parte dell'Agenzia Laore della corretta attuazione della misura; pertanto, l'Agenzia Laore, nel corso dell'ultima annualità del programma di avviamento, avvia i controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'OP.

15. Comunicazione, pubblicazione e informazione

Il regime di aiuti è comunicato alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 entro i termini ivi previsti.

La Regione invierà una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 entro i termini ivi previsti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente regime e di tutte le altre informazioni, indicate all'art. 9, paragrafo 1, del medesimo Regolamento (UE) n. 2022/2472 nel sito web regionale <http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html> e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

La Regione si impegna inoltre a rispettare tutte le altre disposizioni in tema di pubblicazione e informazione presenti all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, ed in particolare ai paragrafi 1, 3 e 4 di detto articolo.

Le informazioni relative al regime sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

16. Limiti e vincoli

Gli aiuti non comporteranno, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea.

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo l'istituzione, nonché dopo che sia stata correttamente presentata una domanda scritta di aiuto se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti.

In base all'art. 8, paragrafo 9, del medesimo regolamento, gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'art. 77 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per le organizzazioni dei produttori, in base all'art. 8, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/2472 gli aiuti esentati non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti e riportati nel precedente paragrafo 6.

In ogni caso, le organizzazioni dei produttori che usufruiscono del finanziamento per i programmi di attività ai sensi della L.R. n. 2/2007 art. 21, comma 6, in regime "de minimis", non possono richiedere contestualmente gli aiuti all'avviamento.

Al fine di definire una linea di demarcazione con gli Interventi settoriali di cui all'art. 42 del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, le OP dei settori dei prodotti ortofrutticoli, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle patate, potranno richiedere l'aiuto all'avviamento solo se non accedono ad un programma operativo ai sensi dell'art. 50 del medesimo regolamento.